



15851/14

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 14/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARTURO CORTESE

Dott. ANGELA TARDIO

Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO

Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI

Dott. RAFFAELLO MAGI

- Presidente - SENTENZA  
N. 138/2014  
- Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 41838/2013  
- Rel. Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BRANDIMARTE ANTONIO N. IL 27/05/1963

avverso l'ordinanza n. 488/2013 TRIB. LIBERTA' di REGGIO  
CALABRIA, del 27/05/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE  
SANDRINI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIOVANNI D'ANGELO che ha  
chiesto il rigetto del ricorso

Udit i difensori Avv.; GIANCARLO PITTEMI e GIUSEPPE FONTE che  
hanno concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza pronunciata il 27.05.2013 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa in data 26.04.2013 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palmi nei confronti di Brandimarte Antonio, gravemente indiziato della commissione, in qualità di esecutore materiale e in concorso coi complici Brandimarte Vincenzo, Brandimarte Giuseppe, Rottura Santo Vincenzo, Rottura Antonino e Gentile Davide, dell'omicidio premeditato di Priolo Giuseppe, consumato a Gioia Tauro il 26.02.2012, nonché dei connessi reati di detenzione e porto in luogo pubblico delle armi da fuoco utilizzate per uccidere la vittima e di ricettazione dell'autovettura Fiat Punto tg DW755FW, provento di furto, utilizzata dagli esecutori materiali del delitto per raggiungere e colpire la vittima e darsi quindi alla fuga.

L'omicidio del Priolo era stato direttamente ripreso dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza di un esercizio commerciale della zona, le cui immagini avevano documentato l'arrivo, alle ore 7.29, del Priolo a bordo di un'autovettura Audi A3, il quale, sceso e avviatosi a piedi verso una tabaccheria, era stato immediatamente raggiunto dagli occupanti della Fiat Punto, uno dei quali era sceso a sua volta dalla vettura e aveva sparato alla vittima, uccidendola, risalendo quindi a bordo del veicolo che si era allontanato velocemente dai luoghi; la medesima Fiat Punto, la cui presenza e i cui movimenti nella zona erano stati rilevati e ripresi dai sistemi di videosorveglianza "Piana Sicura" e "Pon Ariete" di Gioia Tauro nelle due domeniche precedenti del 12 e 19 febbraio (2012), oltre che la mattina dell'omicidio, e che, secondo l'ipotesi formulata dagli inquirenti, era stata parchata, in previsione dell'agguato mortale, in un vicino terreno recintato nella disponibilità di Gentile Davide, era stata rinvenuta completamente incendiata in contrada Gabellone di Rizziconi tre giorni dopo il fatto, il 29.02.2012; nel bagagliaio della stessa erano state trovate, anch'esse bruciate, le armi utilizzate per commettere l'omicidio, costituite da un revolver calibro 357 magnum e da un fucile automatico Benelli calibro 12.

Le indagini avevano altresì accertato la contemporanea presenza e transito nella zona, rilevata dalle stesse telecamere di presidio fisso nelle date del 12 e 19 febbraio, di un'altra Fiat Punto (tg CC358HL) in uso a Rottura Antonino, nonché la presenza di una vettura Mercedes in uso allo stesso Rottura in concomitanza temporale all'esecuzione dell'omicidio la mattina di domenica 26 febbraio; l'analisi dei tabulati del traffico telefonico relativo all'utenza cellulare utilizzata dal Rottura confermava, in base alle celle agganciate nella zona di Gioia Tauro in corrispondenza agli orari e ai tragitti di percorrenza delle due autovetture (la Fiat

Punto e la Mercedes), che il conducente delle stesse, nelle date suindicate, era proprio Rottura Antonino, il quale aveva intrattenuto contatti telefonici col fratello Santo Vincenzo, a sua volta presente in zona in orario coincidente con l'omicidio del Priolo la mattina del 26.

Sulla base di tali elementi, gli inquirenti traevano la conclusione che i movimenti della Fiat Punto rubata, utilizzata dagli autori materiali dell'omicidio, e quelli delle due autovetture in uso al Rottura (che, risiedendo a Rizziconi, non aveva altre ragioni apparenti di girovagare nelle prime ore del mattino di tre domeniche consecutive nelle vie di Gioia Tauro adiacenti l'abitazione del Priolo, vittima designata dell'omicidio), nelle date sopra indicate, fossero tra loro coordinati e funzionali alla preparazione del delitto, se non addirittura finalizzati fin dal 12.02.2012 all'esecuzione dell'agguato mortale, non riuscito in tale data e in quella successiva del 19 febbraio per ragioni contingenti legate all'imprevedibilità degli orari di uscita del Priolo dalla propria abitazione.

Il movente dell'omicidio veniva individuato nella faida in corso coinvolgente la famiglia Priolo, da un lato, e le famiglie Perri-Brandimarte, dall'altra, risalente al pestaggio di Perri Vincenzo (nipote acquisito di uno dei Brandimarte) da parte di Priolo Vincenzo spalleggiato da altri giovani (tra i quali Bagalà Francesco, a sua volta ucciso il 26.12.2012) avvenuto l'8.07.2011 a Gioia Tauro; in tale occasione il Perri, armato di pistola, aveva reagito uccidendo Priolo Vincenzo, ed era stato condannato per tale delitto alla pena di anni 18 di reclusione con sentenza del GUP del Tribunale di Palmi; circa cinque mesi dopo, il 14.12.2011, Brandimarte Giuseppe, zio del Perri, era rimasto vittima di un attentato, nel quale aveva riportato numerose e gravi ferite da arma da fuoco, mentre era intento a parcheggiare la sua autovettura in un piazzale; a tale episodio avevano fatto seguito, il 26.02.2012, l'omicidio di Priolo Giuseppe (zio di Vincenzo ucciso l'8.07.2011) e un attentato esplosivo - in data 7.09.2012 - ai danni del distributore di benzina gestito dalla famiglia Priolo, nonché il rinvenimento di altro ordigno esplosivo piazzato davanti all'abitazione di Priolo Giovanni (padre di Vincenzo e fratello di Giuseppe), secondo una logica di ritorsioni reciproche che vedevano sostanzialmente perdente la famiglia Priolo.

L'ascrivibilità di tale catena di delitti a una medesima matrice ritorsiva trovava riscontro nelle risultanze delle perizie balistiche, che consentivano di attribuire con ragionevole probabilità gli omicidi di Vincenzo e Giuseppe Priolo all'impiego delle medesime armi da fuoco rinvenute bruciate nel bagagliaio della Fiat Uno incendiata subito dopo l'omicidio del secondo in data 26.02.2012, sulla base della compatibilità morfologica col calibro del revolver 357 magnum dei proiettili repertati in occasione di entrambi i delitti (anche se la deformazione dell'arma conseguente all'esposizione a una fonte di calore superiore ai 600 gradi non

poteva confermare il dato comparatistico in termini di certezza assoluta); nonché nell'attività di intercettazione telefonica intrapresa nei mesi immediatamente successivi all'omicidio di Priolo Giuseppe sulle utenze in uso ai componenti dei due gruppi familiari rivali, che rivelavano le preoccupazioni nutrite dai soggetti monitorati per la loro incolumità personale, e le conseguenti cautele adottate nei loro movimenti.

L'ordinanza cautelare individuava in Brandimarte Giuseppe, fratello di Antonio, nella sua veste di bersaglio dell'attentato ritorsivo del 14.12.2011, diretto alla sua persona in qualità di esponente di maggior spicco (anche per caratura criminale) della famiglia Brandimarte e di soggetto più facilmente aggredibile in quanto era solito recarsi presso un centro di formazione sito nelle vicinanze delle abitazioni dei Priolo (dove era avvenuto il suo ferimento), il soggetto maggiormente indiziato di essere il mandante dell'omicidio di Priolo Giuseppe, per scopo di vendetta e per prevenire ulteriori attentati contro di sé, secondo un proposito criminale condiviso dai suoi familiari (tra i quali il fratello Antonio, il nipote Vincenzo, e Gentile Davide, genero di Antonio) e dalla sua cerchia amicale di cui facevano parte i fratelli Rottura (secondo quanto documentato dai rapporti di contiguità tra Rottura Antonino e Brandimarte Antonio risalenti al 2010, dai contenuti delle intercettazioni telefoniche, dalla partecipazione del Rottura sia al matrimonio di Brandimarte Vincenzo il 14.07.2012 che alla cena svoltasi il 22.09.2012 nell'abitazione di Brandimarte Giuseppe a Rizziconi).

Il Tribunale del Riesame enumerava quindi gli specifici indizi di colpevolezza che riteneva sussistere a carico di Brandimarte Antonio in ordine alla sua partecipazione all'omicidio di Priolo Giuseppe, rappresentati:

- dalle risultanze dello STUB eseguito sulla mano destra dell'indagato e del figlio Vincenzo nelle ore immediatamente successive al delitto (rispettivamente alle 11.20 per il primo e alle 11.40 per il secondo), che avevano consentito di rilevare la presenza di una particella di piombo + antimonio e di 8 particelle di piombo su Brandimarte Antonio, e di una particella di piombo + bario, oltre a numerose particelle di piombo, su Brandimarte Vincenzo, tutte di piccole dimensioni (0,5 e 2 micron); pur non trattandosi di particelle esclusive dello sparo, ma solo compatibili coi residui dello sparo (e in particolare di cartucce ad innesco non mercurico), il riscontro della loro presenza sulle mani degli indagati, entrambi muratori, in un giorno festivo (domenica) nel quale non avevano svolto attività lavorativa, ne escludeva ragionevolmente la riconducibilità a un'origine diversa dall'esplosione di colpi d'arma da fuoco ed eliminava il rischio di una contaminazione accidentale dovuta a fattori estranei (non individuabili neppure nello stazionamento degli indagati all'interno del commissariato di polizia dove erano stati eseguiti i tamponi, posto che nessun residuo metallico era stato

repertato sugli altri soggetti sottoposti al medesimo accertamento tecnico nello stesso contesto spazio-temporale);

- dalla presenza, documentata dalle riprese effettuate dai sistemi di videosorveglianza "Piana Sicura" e "Pon Ariete", dell'autovettura Alfa 147 con targa bulgara (Y5301AH) in uso a Brandimarte Antonio (oltre che della Mercedes classe B in uso a Gentile Davide) nella zona interessata dal transito della Fiat Punto rubata utilizzata dagli esecutori materiali dell'omicidio, in un orario compreso tra le 7.38 e le 7.53 del mattino del 26.02.2012, e dunque subito dopo la commissione del delitto;

- dalle dichiarazioni reticenti e mendaci rese sul punto da Brandimarte Antonio alla p.g. nell'immediatezza del fatto, alle ore 13.30 del 26.02.2012, laddove, pur ammettendo di essersi allontanato quella mattina dalla propria abitazione alla guida dell'Alfa 147, egli collocava l'orario di uscita da casa alle 8.30-8.45, e dunque in un lasso temporale incompatibile col dato oggettivo come sopra registrato dal sistema di videosorveglianza, al fine evidente di occultare agli inquirenti la propria presenza sui luoghi in concomitanza all'omicidio; né l'indagato aveva chiarito la contraddizione nel corso del successivo interrogatorio di garanzia, nel quale si era avvalso della facoltà di non rispondere;

- dallo stretto rapporto di parentela intercorrente col fratello Giuseppe, bersaglio del grave attentato ascrivibile alla famiglia Priolo commesso soltanto due mesi prima (il 14.12.2011), e titolare perciò di un rilevante movente all'uccisione di Priolo Giuseppe;

- dai legami accertati dell'indagato coi fratelli Rottura, sicuramente coinvolti nella fase esecutiva dell'omicidio sulla scorta dei gravi elementi indiziari esistenti a loro carico e più sopra indicati.

Il Tribunale riteneva pertanto l'esistenza di un compendio indiziario globalmente connotato da una gravità idonea a legittimare una qualificata probabilità di colpevolezza del Brandimarte, tale da giustificare la misura cautelare applicata.

2. Ricorre per cassazione Brandimarte Antonio, tramite i suoi difensori, deducendo violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., sotto il profilo della violazione delle condizioni normative di applicabilità della misura cautelare e della carenza e illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, di cui chiede l'annullamento.

Il ricorrente, dopo aver rilevato la natura meramente ipotetica e congetturale dell'opzione investigativa in ordine all'individuazione del movente e del mandante dell'omicidio di Priolo Giuseppe nell'ambito di una faida tra famiglie rivali, nonchè all'identificazione in Brandimarte Antonio di uno degli esecutori materiali del delitto (insieme al figlio Vincenzo secondo la ricostruzione operata dal Tribunale, che differiva in parte da quella effettuata dal GIP sulla base del

medesimo materiale d'indagine), evidenzia l'assoluta equivocità di una ricostruzione delle responsabilità dell'episodio delittuoso basata su elementi di natura squisitamente logica e indiretta, privi di riscontro empirico; censura la mera elencazione descrittiva, operata dall'ordinanza impugnata, di una serie di elementi di fatto non sottoposti a un'argomentata valutazione critica, singola e globale, delle relative fonti indiziarie, in grado di saggiarne l'effettiva capacità dimostrativa; lamenta l'assenza di riscontri investigativi a sostegno della causale della catena delittuosa iniziata col pestaggio di Perri Vincenzo che sarebbe sfociata nell'omicidio attribuito all'indagato, rilevando la mancanza di certezza indiziarie della conclusione relativa all'impiego del medesimo revolver calibro 357 magnum nell'omicidio dei due esponenti della famiglia Priolo (Vincenzo e Giuseppe), nonché la neutralità indiziarie del contenuto delle intercettazioni telefoniche riportate nell'ordinanza impugnata, dalle quali non emerge alcun elemento utile all'individuazione dei responsabili degli episodi delittuosi.

Quanto agli elementi specificamente valorizzati dal Tribunale a carico del ricorrente, la difesa deduce l'inconcludenza, sul piano scientifico, dei risultati dello STUB eseguito sull'indagato e sul figlio Vincenzo, e dunque l'illogicità dell'elemento di prova indiziarie che l'ordinanza impugnata aveva tratto dalle relative risultanze; deduce l'irrelevanza del dato rappresentato dal possesso dell'Alfa 147 e dagli spostamenti dell'indagato a bordo della vettura la mattina dell'omicidio, tali semmai da contraddire l'ipotesi accusatoria, essendo inverosimile che l'ipotetico autore del delitto si trattenesse in loco dopo la commissione dell'omicidio; censura la valenza indiziarie attribuita dal Tribunale alle imprecisioni orarie eventualmente riscontrabili nelle dichiarazioni iniziali del Brandimarte, e rileva l'insindacabilità della scelta dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.

3. Coi motivi nuovi contenuti nella memoria depositata il 28.12.2013, il ricorrente ribadisce i vizi di carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, con particolare riguardo alla natura anodina dell'elemento tratto dalle risultanze dello STUB, in quanto la presenza di un'unica particella contenente due soli elementi metallici era intrinsecamente inadatta a provare l'uso di armi da fuoco da parte dei due Brandimarte, Antonio e Vincenzo (prova che alla stregua della più accreditata letteratura scientifica esige, invece, il riscontro della presenza di più particelle trinarie, contenenti sia bario che antimonio che piombo), nonché alla natura congetturale della ricostruzione della dinamica dell'omicidio, anche in considerazione del fatto che il luogo di rilevamento, da parte dei sistemi di videosorveglianza, dell'autovettura Alfa 147 in uso all'indagato era situato a una distanza di 3 km dalla via di fuga utilizzata dagli autori del delitto.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini che seguono.
2. Secondo l'insegnamento costante di questa Corte, puntualizzato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 e da ultimo ribadito da Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460, lo scrutinio riservato al giudice di legittimità in tema di misure cautelari personali, allorché sia dedotto, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla sussistenza e alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, consiste nel verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno indotto a ritenere la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva del procedimento incidentale *de libertate*: il riesame richiesto dall'indagato, infatti, ha la specifica funzione, come mezzo - sia pure atipico - di impugnazione, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 cod.proc.pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, e la motivazione della decisione emessa dal tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal suddetto articolo 292, ispirato al modulo di cui all'art. 546 del codice di rito, con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi, e tendente all'accertamento non della responsabilità, ma bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato.

In relazione all'ambito del controllo così demandato sulla motivazione del giudice della cautela, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, e la giustificazione conforme che ne ha dato il tribunale del riesame, non possono ritenersi assolti, per quanto concerne i gravi indizi di colpevolezza, con la mera esposizione (grafica) degli elementi di fatto estrapolati dagli atti d'indagine, occorrendo invece una valutazione critica e argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, in modo da consentire al giudice di legittimità di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza di completezza espositiva (Sez. 6 n. 18728 del 19/04/2012, Rv. 252645; Sez. 6 n. 18190 del 4/04/2012, Rv. 253006; Sez. 6 n. 40609 dell'1/10/2008, Rv. 241214).

3. Il sindacato, condotto alla stregua dei criteri appena indicati, dell'apparato

motivazionale dell'ordinanza emessa il 27.05.2013 dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria, non consente di affermare che gli elementi di ritenuta efficacia individualizzante valorizzati a carico del Brandimarte in ordine alla sua ipotizzata partecipazione all'omicidio di Priolo Giuseppe siano muniti della tenuta logica e della capacità dimostrativa necessarie ad integrare un livello di gravità indiziaria in grado di supportare il richiesto giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato.

3.1. La congruenza e la coerenza logica del ragionamento probatorio di tipo inferenziale che l'ordinanza impugnata ha basato e sviluppato sulle risultanze dello STUB sono compromesse ab origine dal dato pacifico che nessuna delle particelle metalliche di piccole dimensioni rilevate sulla mano destra dell'indagato, a seguito dei tamponi eseguiti dalla polizia scientifica, possiede la composizione trinaria (piombo+antimonio+bario) necessaria per la loro classificazione nella categoria dei residui esclusivi dello sparo con armi da fuoco: di tali particelle, infatti, una sola ha natura binaria (piombo+antimonio), mentre le altre otto sono composte unicamente di piombo, così che dalla loro rilevata presenza può trarsi soltanto un giudizio di mera compatibilità coi residui di una pregressa attività di sparo (come dato atto dallo stesso Tribunale del riesame), con la conseguenza inevitabile, sul piano logico-argomentativo, che lo stesso fatto noto (costituito dalla presenza sul soggetto esaminato di residui di sparo di colpi d'arma da fuoco), dal quale desumere - secondo il ragionamento inferenziale di tipo induttivo proprio della prova indiziaria - la dimostrazione del fatto ignoto rappresentato dalla (ipotizzata) partecipazione del Brandimarte all'esecuzione del Priolo, è caratterizzato da margini di intrinseca e strutturale incertezza tali da pregiudicare la tenuta logico-giuridica della valenza di gravità indiziaria attribuita a tale elemento dal provvedimento impugnato.

3.2. Anche la valorizzazione da parte del Tribunale del riesame della circostanza relativa al transito, rilevato dai sistemi di videosorveglianza fissa esistenti in loco, dell'autovettura Alfa Romeo 147 in uso all'indagato, in orario compreso tra le 7.38 e le 7.53 del 26.02.2012, in una zona che l'ordinanza impugnata ha definito "vicina" (pag. 45) a quella interessata dalla via di fuga della Fiat Punto utilizzata dagli esecutori materiali dell'omicidio, che era transitata alle 7.31 precedenti - immediatamente dopo la commissione del delitto (avvenuto alle 7.29) - nel punto di rilevamento GT03 - TC034 in uscita da Gioia Tauro sulla SS 18 in direzione Rosarno, si rivela frutto di una valutazione inferenziale di natura incerta e approssimata, priva del rigore logico indispensabile a supportare il giudizio di gravità indiziaria che si è ritenuto di trarre da tale elemento fattuale. Da un lato, difetta nel provvedimento gravato un adeguato approfondimento critico della reale interferenza spaziale e logistica, in termini di effettiva

sovrapponibilità, dei percorsi seguiti dalla Fiat Punto e, in un momento successivo, dall'Alfa 147, che sarebbe transitata in un punto di rilevamento collocabile, secondo il ricorrente, a una distanza di 3 km dalla via di fuga percorsa dagli esecutori dell'omicidio.

D'altro canto, deve rilevarsi la carenza di una motivazione idonea a spiegare l'apparente contraddizione nascente, sul punto, dal ruolo di autore materiale dell'omicidio, che risulta attribuibile al Brandimarte sulla scorta della valorizzazione indiziaria dei risultati dello STUB operata dall'ordinanza impugnata, i cui esiti evocano la presenza (e la contaminazione) dell'indagato all'interno del ristretto abitacolo della Fiat Punto i cui occupanti hanno sparato i colpi mortali, che (alle 7.29) hanno attinto il Priolo, rispetto alla sua presenza pochi minuti dopo (alle 7.38) alla guida dell'Alfa 147 da lui abitualmente utilizzata: contraddizione non adeguatamente superabile in base alla ricostruzione, di matrice eminentemente congetturale e priva di riscontri concreti, della dinamica dell'azione delittuosa prospettata alle pagine 53-54 dell'ordinanza impugnata, secondo cui l'Alfa 147 sarebbe stata appositamente parcheggiata nelle vicinanze in un momento antecedente l'omicidio, per poi essere utilizzata dal Brandimarte, sceso dalla Fiat Punto immediatamente dopo l'agguato mortale, per allontanarsi dai luoghi, mentre la vettura impiegata dai killer sarebbe stata condotta da uno dei complici (che il Tribunale del riesame ha individuato nel Rottura Santo Vincenzo) nel posto in cui è stata rinvenuta bruciata.

3.3. Le evidenziate carenze di tenuta logica e di coerente capacità dimostrativa delle argomentazioni sviluppate dall'ordinanza impugnata a supporto di quelli che sono stati ritenuti i principali elementi di prova indiziaria esistenti, allo stato, a carico del Brandimarte, sono destinate necessariamente a riflettersi anche sulla conclusione degli ulteriori elementi di riscontro valorizzati in chiave accusatoria dal Tribunale del riesame, rappresentati dalle discordanti indicazioni fornite dall'indagato nelle sue dichiarazioni iniziali circa l'orario di allontanamento dall'abitazione alla guida dell'Alfa 147 la mattina dell'omicidio, dal silenzio successivamente serbato in sede di interrogatorio di garanzia, dai rapporti di conoscenza e di frequentazione coi fratelli Rottura (a loro volta indiziati di complicità nell'omicidio), dal plausibile movente del delitto individuato nella faida in corso tra i gruppi familiari contrapposti dei Perri-Brandimarte, da un lato, e dei Priolo, dall'altro, e nella ritorsione per il grave attentato subito un paio di mesi prima (il 14.12.2011) dal fratello dell'indagato, Brandimarte Giuseppe: si tratta di elementi, privi di un autonomo e autosufficiente portato di gravità indiziaria (si richiama, con particolare riguardo alla limitata idoneità del movente a svolgere la funzione di chiave di lettura di altri elementi di prova che devono esistere a

Trasmessa copia ex art. 23  
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332  
Roma, li 09 APR 2014

carico dell'indagato, Sez. 1 n. 17548 del 20/04/2012, Rv. 252889, secondo cui la causale del delitto in tanto può fungere da elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza degli indizi di colpevolezza, in quanto essi, all'esito del loro apprezzamento analitico e nel quadro di una valutazione globale d'insieme, si presentino, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, gravi, chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione), la cui argomentata valorizzazione non può supplire alla complessiva inidoneità del quadro indiziario a formulare un giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza nei confronti dell'indagato.


4. Deve perciò concludersi che l'affermata gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente non è sorretta da un compendio di elementi oggetto di un'organica e coerente validazione accusatoria, argomentata secondo criteri e passaggi logici muniti della saldezza indispensabile per reggere al sindacato di legittimità; l'ordinanza impugnata deve di conseguenza essere annullata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria, che procederà a una nuova valutazione degli elementi di prova disponibili, tenendo conto anche di eventuali sopravvenienze (in conformità al principio affermato da Sez. 4 n. 33659 del 19/05/2010, Rv. 248344, e Sez. 2 n. 17991 del 19/04/2006, Rv. 234758, secondo cui nel giudizio cautelare di rinvio, in tema di misure sia personali che reali, possono essere introdotti elementi sopravvenuti, tanto favorevoli quanto sfavorevoli all'indagato, purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento), al fine di stabilire se sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in ordine ai reati allo stesso attribuiti.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, co. 1-ter, disp. att. c.p.p..

Così deciso il 14/01/2014

Il Consigliere estensore  
Enrico Giuseppe Sandrini



Il Presidente  
Arturo Contese

